

REGOLAMENTO (CEE) N. 4165/88 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1988****che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4136/88 ⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1988/1989 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 2213/88 ⁽¹¹⁾ e (CEE) n. 2214/88 del Consiglio ⁽¹²⁾;

considerando che, per determinare l'ammontare della restituzione, è opportuno effettuare il calcolo tenendo

conto, tra l'altro, delle ultime proposte di prezzi e misure connesse presentate dalla Commissione al Consiglio;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio ⁽¹³⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1988/1989 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2761/88 della Commissione ⁽¹⁴⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/84 ⁽¹⁶⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 6.

⁽¹²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 8.

⁽¹³⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 247 del 6. 9. 1988, pag. 7.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio⁽¹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ECU, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/82⁽³⁾, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo o diminuito del 7,5 % sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per gli altri Stati membri la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)
- ed
- il tasso di cambio in contanti della moneta dello stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si acosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per il colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 prevede la possibilità di ridurre la durata di validità del titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione qualora la situazione del mercato giustifichi tale misura; che ai fini di una corretta gestione del mercato dei prodotti in questione è opportuno ridurre la durata di validità del titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per il colza e il ravizzone.
2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.
3. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 200 del 21. 7. 1987, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

(Importi per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	15,280	15,598	—	—	—	—
— Portogallo	19,440	19,758	—	—	—	—
— altri Stati membri	16,000	16,318	—	—	—	—
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— RF di Germania (DM)	38,25	39,00	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	42,57	43,41	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	767,39	787,95	—	—	—	—
— Francia (FF)	115,08	117,49	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	137,33	142,21	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	12,797	13,065	—	—	—	—
— Regno-Unito (£)	9,595	9,810	—	—	—	—
— Italia (Lit)	24 361	24 881	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	1 348,28	1 380,95	—	—	—	—
— Spagna (Pta)	2 464,36	2 513,40	—	—	—	—
— Portogallo (Esc)	3 552,06	3 611,13	—	—	—	—